

Legge regionale 26 marzo 2014 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Azioni a sostegno delle attività produttive.

Art. 5

(Interventi per il miglioramento dell'accesso a internet nelle zone non servite da connessioni fisiche di banda larga)

1. Per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata per l'anno 2014 una maggior spesa di 200.000 euro.
2. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 23/2013 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.